

La posizione Ance sul DDL Concorrenza 2023

10 Ottobre 2024



L'ANCE presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023" ([DDL 2022/C](#)).

L'Avv. Francesca Ottavi, Direttrice Legislazione Opere pubbliche, ha evidenziato, in apertura, che la proposta intende operare un generale riordino della normativa inerente al settore autostradale, in particolare mediante la razionalizzazione della disciplina in materia di affidamento delle concessioni autostradali, l'adeguamento del modello di regolamentazione delle tariffe ai vincoli euro-unitari, la semplificazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e revisione dei piani economico e finanziari e la ridefinizione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione.

Il provvedimento si pone in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR, da conseguire entro il 31 dicembre 2024, che richiedono misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali,

all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendone il rinnovo automatico.

Da un punto di vista generale, il disegno di legge appare condivisibile, ponendo i seguenti obiettivi:

- - promuovere condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore;
- - garantire la contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento;
- - tutelare la sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio;
- - potenziare gli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti;
- - tutelare livelli adeguati del servizio e di investimento a favore degli utenti.

Ciò premesso, alcuni aspetti necessitano di ulteriore affinamento, per una piena rispondenza ai target posti in materia dal PNRR.

Anzitutto, il riferimento è alla previsione di cui all'art. 1, comma 2, che, nell'individuare le finalità e il campo di applicazione delle disposizioni del DDL, definisce tale regolamentazione come speciale per il settore autostradale, per poi specificare che troveranno comunque applicazione anche disposizioni di cui al Libro IV, Parte II, del Codice dei contratti pubblici (comma 2), sui contratti di concessione.

Ora, sebbene si condivida la *ratio* di tale disposizione, volta alla chiara individuazione delle norme applicabili alle concessioni autostradali, sarebbe auspicabile, al contempo, che le disposizioni contenute nel DDL in esame fossero solo integrative - e non speciali- rispetto alle previsioni del Codice dei contratti, complessivamente considerato.

Il D.lgs. n. 36 del 2023, infatti, oltre all'articolata disciplina delle concessioni del libro IV, prevede un complesso di disposizioni che dovrebbero continuare ad avere

applicazione anche al settore autostradale.

Si pensi, ad esempio, alle **regole sulla qualificazione**, di cui all'allegato II.12, il cui articolo 33 disciplina **i requisiti del concessionario**; o anche ai principi generali del Codice- di cui al libro I, parte I - così come alle regole sulla procedura di gara o, infine, agli istituti di cui al libro V, sul contenzioso.

Altro esempio si ha **all'articolo 15 del DDL in commento, che, con il richiamo ai soli commi da 2 a 6 dell'articolo 186 del codice, infatti, esclude il comma 1 a tenore del quale "agli appalti affidati da concessionari che siano stazioni appaltanti si applicano le disposizioni del codice in materia di appalti"**.

Una connotazione di specialità dell'art. 15 rispetto all'art 186 condurrebbe - forse - alla disapplicazione del comma 1 di quest'ultima disposizione che, invece, è fondamentale, ai fini della chiarezza del regime normativo degli appalti di lavori oggetto di esternalizzazione.

In tale contesto, dunque, la previsione della specialità delle disposizioni del DDL Concorrenza rispetto a quelle del codice dei contratti rischia di creare eventuali vuoti normativi, nonché, relativamente al rapporto di specialità tra disposizioni potenzialmente sovrapponibili, effetti derogatori non voluti e/o difficoltà applicative, foriere di potenziale contenzioso.

In merito al **divieto di project financing** per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza, di cui all'articolo 3 co. 3, l'Ance comprende la finalità della norma che mira chiaramente a rispettare il divieto di proroga delle concessioni autostradali, così come stabilito dal Codice dei contratti pubblici, per evitare il prolungamento ingiustificato delle concessioni.

Tuttavia, l'Associazione ritiene che questa previsione possa risultare eccessivamente restrittiva in quelle situazioni nelle quali la nuova concessione prevede la realizzazione di investimenti significativi.

Inoltre, appare opportuno evidenziare una lacuna nella norma, ovvero l'assenza di una chiara definizione dei tempi necessari per considerare una concessione "in

scadenza". Questo aspetto è cruciale per garantire una corretta applicazione della norma ed evitare possibili interpretazioni distorte o arbitrarie. Una maggiore chiarezza su questo punto contribuirebbe a prevenire abusi e a fornire un quadro normativo più trasparente.

Con riferimento alla norma (articolo 7, co.3) che esclude **l'applicazione della revisione prezzi**, di cui all'articolo 60 del Codice degli appalti, all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, occorre evitare il rischio che tale previsione possa penalizzare le imprese esecutrici dei lavori oggetto di obbligo di esternalizzazione. Per evitare questo, l'ANCE ritiene necessario chiarire che tale esclusione non si applichi ai lavori esternalizzati, garantendo così una corretta allocazione dei rischi tra le parti.

Per il dettaglio della posizione ANCE si veda il documento allegato consegnato agli atti delle Commissioni per la pubblicazione sul sito web.

Allegati

Posizione_ANCE_DDL_Concorrenza

[Apri](#)